



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Fasc. Nr.23-20/A2022000945
Contenzioso Stato-Regioni

Roma, data del protocollo

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie

ROMA

Oggetto: REGIONE SARDEGNA – legge regionale n. 9/2022 recante “Interventi vari in materia di enti locali della Sardegna. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2012 e alla legge regionale n. 3 del 2009.”

In relazione alla legge regionale in oggetto indicata, si rassegnano le seguenti osservazioni.

L'**articolo 1**, nel novellare la legge regionale 4/2012, inserisce l'art.1-*bis* (Durata del mandato del sindaco. Limitazione dei mandati) prevedendo che:

1. ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è consentito un numero massimo di quattro mandati consecutivi;
2. ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti è consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi.

Al riguardo, va evidenziato che, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, il Titolo III, Capo I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL) prevede, nell'ambito della potestà esclusiva dello Stato, la disciplina degli organi di governo del comune e della provincia, e in particolare - per quanto di interesse - stabilisce, all'art. 51 (Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati) il limite di due mandati consecutivi per la rielezione alla carica di sindaco.

Tra l'altro, con il disegno di legge Atto Senato 2462 (c.d. ddl “Pella”) - approvato definitivamente il 5 aprile scorso, ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale - è stato modificato il citato art. 51 del TUOEL, elevando da due a tre il limite dei mandati per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Le citate disposizioni del TUOEL hanno valenza di norme fondamentali di riforma economico-sociale e, comunque, di principi generali, che costituiscono un limite inderogabile anche per la potestà legislativa prevista dallo Statuto sardo, in quanto poste a presidio dell'uniformità della disciplina degli organi di governo degli enti locali sull'intero territorio nazionale, al fine di evitare - in ossequio all'articolo 3 della Carta fondamentale - ingiustificabili disparità di trattamento tra sindaci di diverse regioni.

Quanto sopra premesso, le previsioni dell'art.1-*bis* della legge regionale in esame, appaiono illegittime per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. *p*), della Costituzione.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

L'**articolo 3** (Iscrizione all'Albo dei Segretari comunali e provinciali - Sezione regionale Sardegna) prevede che, al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo dei Segretari comunali e provinciali - Sezione Regionale Sardegna, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127), gli istruttori direttivi e i funzionari di ruolo dei comuni e delle province della Sardegna, in possesso dei diplomi di laurea di cui all'articolo 13, comma 1, del citato d.P.R., che ne facciano richiesta all'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali e che ricoprano o abbiano ricoperto, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico di vicesegretario, sono iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali - Sezione regionale Sardegna, nella fascia di appartenenza del comune o della provincia ove prevalentemente abbiano svolto l'incarico.

Al riguardo, in via preliminare, vanno richiamate le disposizioni che disciplinano le modalità di accesso alla carriera, nonché il ruolo e le funzioni del segretario.

L'art.13 del d.P.R. 465/1997 prevede l'accesso in carriera dei segretari e, in particolare al comma 1, l'iscrizione all'Albo per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione ai sensi del successivo comma 2; tale abilitazione è rilasciata al termine di un corso-concorso di 4 mesi, seguito da un tirocinio pratico, presso uno o più comuni, di altrettanti mesi. Al corso si accede mediante concorso pubblico per esami.

Su quest'ultimo aspetto giova sottolineare che il Giudice delle leggi ha sempre considerato il pubblico concorso quale sistema con cui garantire il rispetto del principio dell'imparzialità dell'azione della pubblica amministrazione, anche al fine di soddisfare i valori costituzionali orientati a garantire che l'azione della pubblica amministrazione corrisponda al pubblico interesse.

A tale proposito occorre richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 95/2021 che, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di alcune norme di una legge della Regione Trentino-Alto Adige relativa allo *status* giuridico ed economico del segretario comunale della Provincia Autonoma di Trento, ha ribadito come non basti, per l'accesso alla carriera di segretario comunale, il requisito del previo superamento di una qualsiasi selezione, ancorché pubblica (come quella propria degli istruttori direttivi e dei funzionari di ruolo dei comuni e delle province della Sardegna di cui all'art. 3 della legge censurata), quando essa non garantisce che la scelta abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che si è chiamati a svolgere (sentenze n. 277 del 2013, n. 127 del 2011 e n. 225 del 2010).

Il ruolo e le funzioni dei segretari – materia, anche questa, rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ex art.117 della Costituzione – sono disciplinati dall'art. 97 del TUOEL.

Pertanto, anche l'art.3 in commento appare in contrasto con l'art.117 della Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, in quanto interviene



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

sull'ordinamento dei segretari comunali e provinciali, funzionari statali il cui *status* giuridico rientra nella competenza esclusiva del legislatore statale.

Si soggiunge che, in merito alla ripartizione della suddetta materia tra la potestà legislativa dello Stato e delle regioni, la Corte costituzionale si è più volte pronunciata (da ultimo, con la sentenza n.167/2021), ribadendo il principio in base al quale l'attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali spetta al Legislatore statale.

In particolare, la predetta sentenza, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di alcune norme di una legge regionale del Friuli-Venezia Giulia relative ai segretari comunali nelle sedi di segreteria con popolazione fino a tremila abitanti, ha stabilito che la suddetta materia di competenza statale impediva alla regione anche l'attribuzione transitoria delle funzioni vicarie del segretario comunale, funzionario del Ministero dell'Interno (cfr. sentenza n. 23 del 2019) ai "dipendenti di ruolo degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale". A maggior ragione vale il principio in argomento, se rapportato alla norma della legge regionale sarda in esame, che prevede un'iscrizione definitiva, all'albo dei segretari comunali, dei funzionari comunali e provinciali affidatari dell'incarico di vicesegretario.

Va altresì evidenziato che la disciplina regionale in oggetto – discostandosi da quella nazionale e, quindi, invadendo la competenza statale - determina un'ingiustificata disparità di trattamento, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione, nonché dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, di cui al successivo art. 97, che prevede l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico.

In particolare, la normativa regionale in questione, essendo volta ad introdurre modalità eccezionali e derogatorie per il reclutamento dei segretari, rispetto a quanto previsto dalla normativa statale, tende a creare due differenti categorie di segretari, difficilmente conciliabili tra loro, alla luce dei principi di parità di trattamento, anche ai fini della successiva progressione in carriera; sul punto anche la richiamata sentenza della Consulta n. 95/2021 ha sottolineato l'irragionevolezza della sottoposizione alla medesima disciplina di "possessori di titoli abilitativi di valenza oggettivamente diversa".

La riconosciuta possibilità d'iscrizione all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali da parte degli istruttori direttivi e dei funzionari di ruolo dei comuni e delle province della Sardegna, che ne facciano richiesta e che ricoprano o abbiano ricoperto l'incarico di vicesegretario, determina una irrazionale equiparazione con coloro che, superando un concorso adeguato alle funzioni da svolgere (quello per l'iscrizione all'albo nazionale ex art. 98 del D.Lgs.n. 267/2000), hanno ottenuto l'abilitazione da organi statali.

Quanto sopra premesso, si richiede l'impugnativa della legge regionale in oggetto.

IL VICEDIRETTORE DELL'UFFICIO

Franca Guessarian